



**R.G. Trib./CAF 7/2020**  
**P.A. 91/2019**

**CORTE FEDERALE D'APPELLO**

**AVV. ANNA MARIA PITZOLU**  
**AVV. SIMONE COLLA**  
**AVV. GIUSEPPE VINCENZO MARINO**

Presidente f.f. Relatore  
Componente  
Componente

**DECISIONE**

Sul reclamo proposto dalla Procura Federale

**AVVERSO**

La decisione del Tribunale Federale resa nel procedimento n. 7/2020 R.G. (P.A. 91/2019), pubblicata il 29 luglio 2020 sul sito federale, con la quale veniva rigettato il deferimento della Procura Federale nei confronti del sig. Elia Matteo Simonetti (tessera FISE n. 5438/E) e della A.S.D. La Nuova Corte (codice FISE n. 3501894), in persona del suo legale rappresentante Piero Ballotta.

**FATTO**

Con atto del 28 febbraio 2020 il sig. Elia Matteo Simonetti veniva deferito dinanzi al Tribunale Federale per la violazione dell'art. 1, comma I, secondo capoverso, del Regolamento di Giustizia; dell'art. 1, comma II, lett. a) e b) del Regolamento di Giustizia FISE, dell'Art. 1, lett. b), del Codice di Condotta FEI per il Benessere del Cavallo (all. n. 1 del Regolamento Veterinario FISE), dell'Art. 2 del Regolamento Veterinario FISE – Sezione Tutela del Benessere del cavallo – Codice di Condotta FEI per il benessere del cavallo, per avere esercitato abusi su cavalli mediante la pratica dello sbarramento.

Ai sensi dell'art. 4, comma I, lett. a) del Regolamento di Giustizia FISE, per le medesime violazioni veniva ritenuta responsabile e deferita la A.S.D. “*La Nuova Corte*” in persona del suo Presidente e Legale Rappresentante, sig. Piero Ballotta.

A sostegno del deferimento la Procura allegava le dichiarazioni rese dai testi Lisa Alpinoli, Deborah Cattani, Gianluca Gabriele Gregori, Walter Daldoss ed Elis Soulejmani.



- a) in data 3 dicembre 2019 nel corso di un'audizione relativa ad altro procedimento disciplinare la sig.ra Lisa Alpinoli dichiarava, tra l'altro, *“in molte occasioni ho visto il Simonetti sbarrare i cavalli. Più in particolare l'ho visto mentre Lorenzo Sciacca montava i cavalli del Simonetti mettere 2 pilieri con una coperta sopra e aspettare che arrivasse il cavallo per lanciargli la barriera a metà della parabola. Quanto detto potrebbe essere confermato dalla signora Deborah Cattani”*;
- b) in data 18 dicembre 2019 veniva audita in qualità di persona informata la sig.ra Deborah Cattani la quale, rispetto ai fatti oggetto del presente procedimento disciplinare, dichiarava *“personalmente non ho mai visto Elia Simonetti fare nulla di strano in termini di sbarramento ai cavalli; tuttavia una qualsiasi persona dell'ambiente che va in quella scuderia si accorge che ci sono degli utensili (stinchiere modificate o sbarre di ferro) che non possono avere altro utilizzo se non quello dello sbarramento”*;
- c) in data 10 gennaio 2020 veniva audito in qualità di persona informata il sig. Gianluca Gabriele Gregori il quale, rispetto ai fatti oggetto del presente procedimento, dichiarava *“ho visto diverse volte il Simonetti sbarrare dei cavalli. Più in particolare in quelle occasioni mi chiedeva di portare delle coperte per i cavalli e di portargliele in campo perché «doveva far saltare». ADR: una volta portate le coperte in campo, le sistemava lui sui pilieri affinché ci si potesse nascondere dietro. Chiamava quindi il binomio a venire verso il salto e mentre il cavallo era in parabola alzava la barriera. ADR: in altre occasioni ho visto che l'anzidetta attività veniva svolta dalla sig.ra Marlene Alcubierre a terra e il sig. Elia Simonetti a cavallo. ADR: gli ho visto sbarrare diversi cavalli in diversi episodi. Più in particolare era solito sbarrare un cavallo prima di una gara o prima che qualcuno venisse a provare quel cavallo”*;
- d) in data 14 gennaio 2020 veniva inoltrata all'Ufficio del Procuratore federale, per il tramite dell'avv. Alessia Monda, la replica alla richiesta istruttoria formulata al sig. Walter Daldoss, con la quale il primo precisava *“di aver assistito personalmente ad attività di sbarramento dei cavalli da parte del Simonetti presso il «C.I. Nuova Corte» sito in Sozzigalli (MO) - via Foschiera, circolo in cui talvolta si recava. Nell'effettuare tale pratica, il Simonetti si «nascondeva» dietro una coperta appositamente appoggiata su un piliere-riparo, di modo che il cavallo non potesse vederlo. Successivamente, all'atto del passaggio dell'animale sul salto, il Simonetti bruscamente afferrava e lanciava in aria la barriera facendola finire violentemente tra le zampe del cavallo”*;
- e) in data 27 gennaio 2020 veniva audito in qualità di persona informata il sig. Elis Sulejmani il quale rispetto ai fatti oggetto del presente procedimento dichiarava *“ADR: è capitato di andare assiduamente nel corso degli scorsi anni presso la scuderia del sig. Elia Simonetti. ADR: più in particolare mi recavo*



*presso il C.I. la Nuova Corte. ADR: mi recavo presso il C.I. La Nuova Corte perché ero il groom e il trasportatore del sig. Walter Daldoss. ADR: ogni volta che mi recavo presso il C.I. La Nuova Corte rimanevo lì per svariato tempo per aspettare che il sig. Daldoss svolgesse le sue attività. ADR: sì, mi è capitato spesso di vedere il sig. Simonetti «sbarrare» i cavalli presso il C.I. La Nuova Corte. ADR: si nascondeva sotto una coperta, dietro un piliere e quando il cavallo stava saltando alzava improvvisamente la barriera. ADR: sì. L'ho visto sbarrare diversi cavalli con diversi cavalieri di cui tuttavia non ricordo il nome.»*

Le parti si costituivano nel procedimento tramite l'avv. Vincenzo Giardino per il sig. Simonetti e tramite l'avv. Maria Cecilia Ferraresi per la ASD La Nuova Corte, depositando memorie e documenti. Il Tribunale respingeva le istanze istruttorie degli incolpati ritenendole irrilevanti in quanto *“nella specie, le risultanze probatorie allegatte dalla Procura Federale non appaiono idonee e sufficienti a supportare le contestazioni oggetto del deferimento e, in particolare, la circostanza che il sig. Elia Matteo Simonetti avrebbe effettuato ripetutamente la pratica dello sbarramento”*.

In particolare, il Tribunale riteneva insufficienti gli elementi allegati dalla Procura Federale rispetto allo standard probatorio individuato nelle decisioni delle S.U. del Collegio di Garanzia n. 6/2016 e n. 34/2016, rilevando che le dichiarazioni della sig.ra Alpinoli sarebbero state *“smentite dalla stessa persona che, secondo la dichiarante, avrebbe dovuto confermarle”* (la sig.ra Deborah Cattani); che la Procura avrebbe ommesso di sentire il sig. Lorenzo Sciacca, accusato di concorrere con il sig. Simonetti nella esecuzione dello sbarramento; che le altre testimonianze dovevano reputarsi *“del tutto generiche e non circostanziate dal momento che non sono mai indicate né le date in cui sarebbero avvenuti gli sbarramenti né i cavalieri che avrebbero partecipato alla pratica illecita”*.

Il Tribunale, conseguentemente, rigettava il deferimento e mandava assolti gli incolpati.

La Procura Federale proponeva rituale e tempestivo reclamo avverso la decisione del Tribunale Federale con atto del 9 settembre 2020, eccependo l'errata valutazione delle risultanze probatorie. In particolare, nel reclamo veniva sottolineato come quattro testi avessero confermato di aver visto sbarrare molteplici equidi con la stessa modalità e che la sig.ra Cattani, pur dichiarando di non avere assistito personalmente a tali pratiche, avrebbe notato all'interno del Circolo Ippico la presenza di utensili (stinchiere modificate o sbarre di ferro) destinati allo sbarramento. Le evidenze allegatte, secondo la Procura, dovevano ritenersi sufficienti a soddisfare lo standard probatorio del più probabile che non, individuato dalle decisioni del Collegio di Garanzia richiamate dal Tribunale. Chiedeva, pertanto, l'applicazione della sanzione nella misura ritenuta di giustizia.

Gli incolpati si costituivano nel procedimento di appello con i medesimi difensori, contestando i rilievi della Procura e chiedendo l'ammissione dei mezzi istruttori già articolati in primo grado ed il rigetto del reclamo.

Su concorde richiesta delle parti, formalizzata all'udienza del 5 ottobre 2020, preso atto della necessità di procedere ad ulteriori accertamenti istruttori di particolare complessità, il Collegio, con provvedimento del 21 ottobre 2020, dichiarava sospesi i termini per la pronuncia della decisione dall'udienza del 5 ottobre e fino all'udienza di completamento degli accertamenti prevista per il 12 novembre 2020, disponendo l'audizione dei testi Gianluca Gabriele Gregori, Marlene Alcubierre, Lisa Alpinoli, Deborah Cattani, Elis Soulejmani, Laura Bertoni.



All'udienza del 2 novembre 2020 veniva sentita la teste Marlene Alcubierre, mentre il sig. Gianluca Gabriele Gregori, tramite il padre, comunicava il proprio rifiuto ad essere sentito e la Corte rimetteva gli atti alla Procura federale per l'esercizio dell'azione disciplinare nei suoi confronti.

All'udienza del 4 novembre 2020 veniva disposto il rinnovo delle notifiche ai testi Lisa Alpinoli e Deborah Cattani ed il rinvio della loro audizione all'udienza del 23 novembre 2020, ferma restando la già disposta udienza del 5 novembre 2020. Veniva altresì dichiarata la permanenza della sospensione dei termini fino al completamento degli accertamenti in corso.

All'udienza del 5 novembre 2020 venivano escussi i testi Elis Soulejmani e Laura Bertoni.

Stante l'assenza dei testi all'udienza del 23 novembre 2020 e l'impossibilità di accertare l'avvenuto ricevimento delle comunicazioni, veniva disposto il rinvio delle audizioni all'udienza del 9 dicembre 2020, nel corso della quale veniva sentito il teste Debora Cattani ed ammessa l'audizione del teste Lorenzo Sciacca, indicato dagli incolpati.

Infine, all'udienza del 14 dicembre 2020 venivano sentiti i testi Lisa Alpinoli e Lorenzo Sciacca. Si procedeva, altresì, al loro confronto. All'esito veniva fissata l'udienza del 21 dicembre 2020 a trattazione scritta, assegnando termini alle parti per il deposito di note conclusive e di repliche con note di trattazione scritta.

I difensori degli incolpati depositavano note conclusionali corredate di documenti.

La Procura si limitava a depositare repliche. La difesa del sig. Simonetti, nelle proprie repliche, contestava la violazione del contraddittorio per l'omesso deposito delle note conclusive da parte della Procura Federale. La difesa della ASD La Nuova Corte si associava ai rilievi del difensore del sig. Simonetti sulla attendibilità del teste sig.ra Alpinoli.

All'udienza del 21 dicembre 2020 il Collegio si ritirava in camera di consiglio.

## MOTIVI

Preliminarmente si deve respingere l'eccezione sollevata dal difensore del sig. Simonetti inerente la inammissibilità della memoria di replica depositata dalla Procura federale in assenza delle note conclusive.

Come ribadito recentemente dalla Suprema Corte (Cass., I sez., Ord. n. 2976/2020), che richiama i propri precedenti orientamenti, non esiste alcuna norma di diritto processuale che subordini il diritto di replica al deposito di una comparsa conclusionale illustrativa delle difese, rilevandosi altresì che i due strumenti rispondono a diverse finalità: la funzione svolta dalla comparsa conclusionale consiste nel persuadere il giudice della fondatezza dei propri argomenti, mentre la memoria di replica è finalizzata a confutare gli argomenti avversari. Proprio alla luce di tali elementi, secondo gli Ermellini, un uso improprio della memoria *ex art. 190 del c.p.c.* non lede il diritto di difesa, né, tantomeno, impedisce alla parte interessata di lamentare la presenza di vizi intrinseci nella sentenza impugnata.

Applicando tali principi, dai quali questa Corte non intende discostarsi, la memoria di replica della Procura non può ritenersi inammissibile, né essa viola il contraddittorio, giacché si limita a contestare i rilievi delle difese degli incolpati.

Altrettanto non si può dire dei documenti depositati dalle parti. La produzione documentale è tardiva, non è stata autorizzata e neppure richiesta dalle parti in sede di udienza. Al riguardo si richiama la recente decisione della Suprema Corte di Cassazione su un caso analogo (VI civ., ordinanza 4 luglio 2017, n. 16467), nel quale la Corte territoriale aveva ammesso il deposito di documenti sulla base del



fatto che «i documenti nel caso di specie non assolvevano alla funzione probatoria dei fatti costitutivi delle eccezioni di merito svolte dalla società assicurativa, ma erano stati utilizzati soltanto in funzione di contestazione della attendibilità dei testi escussi». Tale tesi argomentativa, secondo il Supremo Collegio, contrasta con il principio pacifico per cui «anche la verifica dell'attendibilità della fonte di prova orale ricade nella attività di valutazione e selezione delle risultanze istruttorie, affidata al Giudice di merito, non venendo a distinguere l'ordinamento processuale, all'interno della necessaria relazione tra i "fatti" come dimostrati dalle prove assunte e la "regola di diritto" alla stregua della quale la controversia viene decisa, una differente "funzione" del mezzo di prova, secondo che venga utilizzato in quanto rappresentativo dei fatti primari attinenti alla fattispecie normativa del diritto fatto valere in giudizio, ovvero in quanto rappresentativo di elementi estranei a tale fattispecie (fatti secondari) ma ritenuti indispensabili a verificare "a monte" l'attendibilità della fonte diretta a produrre la rappresentazione del fatto costitutivo». Ne consegue l'inammissibilità del deposito della produzione documentale, essendosi già conclusa la fase degli accertamenti istruttori.

Parimenti deve essere respinta l'eccezione, già respinta e riproposta dalla Procura Federale, sulla incapacità a testimoniare dei sigg. Marlene Alcubierre, Laura Bertone e Lorenzo Sciacca, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., per avere i medesimi un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione in giudizio, costituito, secondo la Procura, dal fatto che la sig.ra Alcubierre sia la compagna del Sig. Simonetti, che la sig.ra Bertone sia la legale rappresentante della A.S.D. La Nuova Corte e che il sig. Lorenzo Sciacca, secondo le dichiarazioni rese dalla teste Alpinoli, sarebbe correo delle condotte contestate al sig. Simonetti.

L'eccezione è infondata, quanto alla signora Alcubierre, perché il codice di procedura ammette la testimonianza del coniuge, al quale può essere assimilato il convivente more uxorio; quanto alla signora Bertone, perché la medesima non è il legale rappresentante del Circolo, il quale è rappresentato dal sig. Piero Ballotta anche in questo procedimento; quanto al signor Sciacca, perché egli non è incolpato nel presente procedimento e l'interesse di fatto che egli abbia ad un determinato esito del presente giudizio o l'interesse, riferito ad ipotetici successivi giudizi disciplinari diversi da quello in atto, proponibili contro di lui, non è sufficiente a ritenere il teste incapace di testimoniare, fatta salva evidentemente l'incidenza di tali circostanze sulla valutazione dell'attendibilità del teste.

Nel merito, il reclamo si fonda sull'unico motivo dell'errata valutazione delle prove.

Al riguardo, è utile ricordare che «il giudizio di attendibilità dei testi, come la scelta tra le varie risultanze probatorie di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad una esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (cfr. Cass. 4.7.2017 n. 16467; Cass. 2.8.2016 n. 16056)»; parimenti «l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa – come si evince dalla stessa formulazione della censura – sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. 22.9.2014 n. 19881)» (Cass. Ord. 11.6.2019, n. 15615).

La verifica in ordine all'attendibilità del teste -che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso -forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.)



e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Cass. n. 7623/2016).

L'esame delle dichiarazioni testimoniali deve, dunque, essere condotto sulla base dei principi sopra richiamati.

La dichiarazione della teste Alcubierre, compagna del sig. Simonetti, non può ritenersi attendibile nella parte in cui afferma che il medesimo non avrebbe mai praticato sbarramenti e che presso il Circolo non sarebbero mai stati praticati sbarramenti, non solo in considerazione del legame affettivo della medesima con l'incolpato, ma anche perché ella, in qualità di istruttrice del Circolo, avrebbe dovuto impedire simili comportamenti e denunciare i fatti ai responsabili del circolo ed alla Procura Federale.

Il teste Laura Bertoni, proprietaria del maneggio e compagna del legale rappresentante della ASD La Nuova Corte, dichiara di non aver mai visto effettuare sbarramenti nel Circolo Ippico. Tuttavia, ella precisa a verbale *“io abito presso il maneggio, ma non sono sempre presente”*. Anche nella SIT resa il 14.2.2020 all'avv. Ghini, difensore del sig. Simonetti nel procedimento penale, riferisce di aver contattato il sig. Simonetti *“per venire ad aiutarmi nella gestione del circolo La Nuova Corte, anche perché io facevo un altro mestiere”*. Se si considera che la medesima, pur frequentando ed abitando presso il circolo, poteva non essere presente durante la giornata, dovendosi dedicare ad altre occupazioni, e che gli sbarramenti venivano praticati occasionalmente, il fatto che la teste non abbia mai assistito a sbarramenti non esclude che essi siano stati praticati. Sotto tale profilo, dunque, la sua testimonianza è irrilevante, a prescindere da ogni valutazione soggettiva sulla attendibilità della teste, proprietaria del Circolo e convivente more uxorio del suo legale rappresentante.

Elis Soulejmani è un dipendente del denunciante, il sig. Walter Daldoss, non tesserato. In tale qualità, l'attendibilità del teste doveva essere vagliata. E' vero altresì che la deposizione resa in udienza appare in contraddizione su alcuni punti con quella resa alla Procura Federale. Ciò nondimeno, la dichiarazione resa in udienza, precisa e circostanziata, non solo trova conferme nelle dichiarazioni dei testi indicati dagli incolpati, delle quali il sig. Soulejmani non poteva conoscere il contenuto, ma si spinge fino a rivelare un fatto pregiudizievole per il suo stesso datore di lavoro. Egli afferma, infatti, di essersi recato solo due volte al Circolo La Nuova Corte, la prima volta per portare i cavalli del sig. Daldoss prima di una gara a Cervia; la seconda per riprendere i cavalli del sig. Daldoss. La sua dichiarazione trova riscontro nella testimonianza resa dalla sig.ra Alcubierre (*“Preciso che il sig. Soulejmani, da quando io sono presso il Circolo, quindi da settembre 2017, è venuto solo due volte al Circolo a caricare i cavalli..”*) e ciò spiegherebbe perché altri frequentatori meno assidui del Circolo non lo avessero mai visto. Afferma di non essersi recato con il sig. Daldoss presso il Circolo, e la circostanza è confermata dalle testi Alcubierre e Bertoni. Afferma di conoscere il sig. Simonetti perché faceva lezione al sig. Daldoss *“anche qui a Caldonazzo presso il Circolo La Corte Trapp”*, e di aver visto il sig. Simonetti sbarrare in due occasioni i cavalli: la prima volta presso il Circolo La Nuova Corte, prima della gara a Cervia; la seconda volta a Caldonazzo su un cavallo montato dallo stesso sig. Daldoss.



La genuinità delle dichiarazioni rese in questa occasione traspare sia dalla loro concordanza con quelle rese dagli altri testi citati, sia dal fatto che egli ha riferito circostanze pregiudizievoli per il proprio datore di lavoro. Il primo sbarramento prima della gara di Cervia, infatti, veniva praticato nei confronti dei tre cavalli di proprietà del sig. Daldoss (ed è normale che egli, non frequentando il circolo, non potesse conoscere il nome del cavaliere), mentre nel secondo era lo stesso Daldoss a montare il cavallo. Subito dopo aver riferito il secondo episodio, per mitigare gli effetti delle proprie dichiarazioni, il teste aggiungeva che *“il Daldoss, dopo la prima volta, aveva detto che non voleva più fare lo sbarramento”*.

Il denunciante sig. Daldoss, dunque, era consapevole dell'adozione, da parte del sig. Simonetti, della pratica di sbarramento poiché essa era eseguita sui propri cavalli e, per tale motivo, la sua dichiarazione può essere considerata attendibile, con la conseguenza che gli atti del presente procedimento dovranno essere trasmessi alla Procura Federale per l'avvio di un procedimento disciplinare nei suoi confronti.

Il sig. Gianluca Gabriele Gregori, dopo aver reso una circostanziata deposizione dinanzi alla Procura Federale, si è rifiutato di rendere testimonianza dinanzi a questa Corte; fatto per il quale sono già stati rimessi gli atti alla medesima Procura. La sig.ra Bertoni ha riferito, peraltro, di essere stata contattata dal medesimo perché, essendo diventato istruttore, *“voleva venire a lavorare presso il Circolo”*.

La dichiarazione della teste Deborah Cattani risulta irrilevante ai fini della decisione, ma non può ritenersi, come sostenuto dalle difese degli incolpati, che scagioni il sig. Simonetti.

La teste si limita a dichiarare di non aver mai visto personalmente praticare lo sbarramento, ma neppure lo ha escluso. La sua presenza presso il Circolo non era assidua come quella della sig.ra Alpinoli e, dunque, il fatto di non aver assistito a simili pratiche non esclude che esse si siano potute verificare in sua assenza.

La signora Alpinoli ha reso una precisa e circostanziata dichiarazione che non contrasta con quanto riferito alla Procura Federale in sede di audizione, ma ne costituisce specificazione. Ha altresì precisato di non aver riferito tali circostanze in sede di audizione perché non le erano state chieste ed era stata interrotta. La sua frequentazione del Circolo era assidua (*“nel periodo considerato ero tutti i giorni presso il CI, dalle 7,30 di mattina fino alle 19; a volte mi trattenevo anche più a lungo”*).

La teste dichiara che alcuni cavalli venivano sedati con il Domosedan (uno di questi era uno stallone di nome Duarte), *“poi Lorenzo Sciacca montava il cavallo che a malapena si reggeva in piedi, entravano all'interno di un campo in un tendone, mettevano un verticale non molto alto - sui pilieri veniva messa una coperta come nascondiglio per il sig. Simonetti che, al passaggio del cavallo, lanciava direttamente in aria la barriera di legno”*.

Dichiara altresì che ad un altro cavallo, sbarrato ma non sedato, di nome Hunterlaar V, aveva medicato le gambe a seguito delle ferite riportate per lo sbarramento.

Aggiunge di aver visto presso il Circolo Ippico La Nuova Corte dei paraglomi con punte di ferro che erano arrivati con un pacco con un corriere senza l'indicazione del destinatario e di aver visto il sig. Simonetti mettere tali paraglomi su un cavallo.

Sulle dichiarazioni della teste Alpinoli si concentrano le obiezioni delle difese degli incolpati.



La prima obiezione, recepita nella decisione di prime cure, si fonda sul presupposto che le dichiarazioni della Alpinoli sarebbero state *“smentite dalla stessa persona che, secondo la dichiarante, avrebbe dovuto confermarle”*. Tuttavia, l’argomento non è convincente. La signora Alpinoli ha dichiarato in sede di audizione *“Quanto detto potrebbe essere confermato dalla signora Deborah Cattani”* e l’uso del condizionale non consente di ritenere che la medesima fosse certa che la sig.ra Cattani -che frequentava il Circolo, ma non assiduamente- avesse avuto occasione di assistere personalmente ad uno sbarramento.

I rapporti della Alpinoli con il Daldoss non sono stati negati dalla medesima, ma la loro esistenza non appare sufficiente per far ritenere che la teste, sotto un profilo soggettivo, possa essere ritenuta inattendibile, soprattutto se si ponderano i rapporti assai più stretti dei testi indicati dagli incolpati con questi ultimi.

Non rilevarebbe neppure, ove fosse confermato, l’acquisto del cavallo Hunterlaar V da parte del padre della signora Alpinoli, come sostenuto dalla difesa del sig. Simonetti. Al contrario, il fatto di aver indicato il nome del cavallo di proprietà della sua famiglia -ammesso che lo fosse- tra quelli che avevano subito lo sbarramento costituisce dichiarazione confessoria di un fatto pregiudizievole per lo stesso dichiarante il quale, lungi dal privare di attendibilità la dichiarazione, ne conferma la genuinità. Né rileva il fatto che la teste abbia montato il cavallo solo due o tre volte; circostanza la quale, peraltro, non è smentita dalle affermazioni di controparte giacché il cavallo nel giugno 2019 veniva montato dal sig. Sciacca, e non dalla sig.ra Alpinoli, ed il sig. Daldoss ha riportato i cavalli a Corte Trapp non nel maggio 2019, come sostenuto dalla difesa del sig. Simonetti, ma nel giugno/luglio 2019; circostanza confermata anche dalla sig.ra Alcubierre e dallo stesso sig. Simonetti nella sua denuncia querela, dalla quale si evince che i dissidi con il sig. Daldoss avevano avuto inizio il 15 giugno 2019, mentre la signora Alpinoli lasciava il Circolo La Nuova Corte un mese prima e per motivi diversi.

Né può avere rilievo il fatto che il sig. Daldoss e la sig.ra Alpinoli appartengano allo stesso circolo ippico Il Glicine, tanto più ove si consideri che anche in precedenza il sig. Daldoss, benché tesserato presso il Circolo La Nuova Corte, vi si è recato solo in due o tre occasioni.

La difesa del sig. Simonetti contesta, poi, la illogicità che sarebbe insita nel sottoporre un cavallo, del quale si vuole stimolare l’attenzione e sollecitare la memoria ogni volta che ripete il salto, all’azione del Domosedan, che è un sedativo ed elimina il dolore.

Tuttavia, come riportato dalla stessa difesa, oltre al dolore dell’urto il cavallo avverte anche paura ed incertezza, tanto più amplificate quando non riesce a comprendere come sia cambiata la situazione affrontata al momento del salto, e potrebbe reagire con movimenti pericolosi per l’equide e per il suo cavaliere, o dimostrare riluttanza e segni di paura di fronte agli ostacoli. Non è un caso, infatti, che il farmaco sia stato somministrato ad uno stallone. Sotto tale profilo si deve convenire con la Procura Federale che, con l’ausilio del farmaco, si tenti di stordire l’equide per evitare reazioni e di confonderlo per non permettergli di realizzare cosa effettivamente sia avvenuto in prossimità del salto.

Anche la descrizione degli effetti del farmaco da parte della teste (il cavallo montato *“a malapena si reggeva in piedi”*) denota lo stordimento e le vertigini che lo stesso produce, i quali, tuttavia, non impediscono al cavallo di svolgere l’azione meccanica di saltare l’ostacolo, definito dalla teste *“non molto alto”*.

Nella stesse note viene precisato, a proposito del farmaco, che *“La durata e l’intensità dell’azione dipendono dalla dose somministrata”*, la quale può essere regolata nella maniera più efficace per



ottenere l'effetto di stordimento desiderato. Pertanto, deve concludersi che l'utilizzo del farmaco in discorso non è di per sé incompatibile con la pratica dello sbarramento.

Quanto alle modalità con le quali veniva eseguito lo sbarramento, la costruzione di una capannina con coperte per celare la presenza del Simonetti conferma l'intento di non permettere al cavallo di prevedere la sopravvenienza della situazione diversa rispetto al momento del salto, accentuando l'effetto dello sbarramento, mentre pretestuosi appaiono i rilievi inerenti le modalità per alzare la barriera. Contrariamente a quanto sostenuto dalle difese del sig. Simonetti e del Circolo Ippico, dunque, le circostanze puntualmente rappresentate sostengono l'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla teste Alpinoli su quanto avvenuto in sua presenza.

Quanto ai paraglomi chiodati, la teste si è limitata a riferire di aver ritirato il pacco che li conteneva e di aver visto il sig. Simonetti farne uso.

Infine, la teste aveva indicato il sig. Soulejmani con il termine "ragazzetto" riferendosi alla sua bassa statura. Contrariamente a quanto riferito dalla difesa del Circolo, lo stesso non ha 57 anni, ma solo 37, essendo nato nel 1983. Eventuali imprecisioni nella sua descrizione, tra l'altro, non farebbero che confermare le dichiarazioni della teste, che avrebbe avuto scarse occasioni di incontro con il groom del sig. Daldoss (due volte al Circolo La Nuova Corte e ed una volta al Circolo Trapp).

Stando alle affermazioni della teste Bertoni, "*il sig. Sciacca è venuto a montare per Elia (Simonetti) presso il circolo 6 o 7 mesi – credo nel 2018/2019*". Il teste Sciacca, nonostante "montasse per Elia", ha negato di aver montato cavalli per sottoporli a sbarramento con il sig. Simonetti. Nel suo caso è evidente l'interesse soggettivo volto ad evitare procedimenti disciplinari nei propri confronti per i fatti contestati al sig. Simonetti. La sua attendibilità, dunque, deve essere esclusa; né assume rilievo il fatto che egli possa o meno collaborare attualmente con il sig. Daldoss, avendo negato (e non affermato) gli addebiti mossi da quest'ultimo nei confronti del sig. Simonetti.

La valutazione complessiva degli elementi probatori acquisiti consente, quindi, di fondare il "confortevole convincimento" di questa Corte in ordine alla sussistenza delle violazioni disciplinari contestate al sig. Simonetti, con effetti sulla ASD La Nuova Corte in virtù dell'art. 4 del Regolamento FISE.

Nella scelta dosimetrica della pena occorre considerare la gravità degli abusi perpetrati nei confronti degli equidi da parte del sig. Simonetti e, per il Circolo Ippico, l'assenza di elementi che possano comprovare la conoscenza diretta di tali condotte da parte del suo legale rappresentante.

#### **P.Q.M.**

La Corte Federale d'appello, all'esito della camera di consiglio, in riforma della decisione resa dal Tribunale Federale nel procedimento indicato in epigrafe, accoglie il reclamo della Procura Federale e, per l'effetto:

- Applica al sig. Elia Matteo Simonetti la sanzione della sospensione di un anno dall'attività agonistica, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. d, del Regolamento di Giustizia FISE;
- Applica alla A.S.D. La Nuova Corte, in persona del legale rappresentante pro-tempore sig. Piero Ballotta, la sanzione dell'ammenda di cui all'art. 6, comma 1, lettera c) del Regolamento di Giustizia ISE, nella misura di € 1.500,00 (millecinquecento/00);



- Dispone la rimessione degli atti alla Procura Federale per verificare la esperibilità dell'azione disciplinare nei confronti dei sigg. Gianluca Gabriele Gregori, Lorenzo Sciacca e Walter Daldoss.

Incarica la Segreteria di comunicare senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale ed alle parti, curandone la pubblicazione, a norma di legge, sul sito istituzionale della Federazione, e ne dispone l'immediata esecuzione, con avvertimento che la mancata ottemperanza alla sanzione inflitta costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 13 del Regolamento di Giustizia FISE.

Roma, 21 dicembre 2020

#### **CORTE FEDERALE D'APPELLO**

***f.to* AVV. ANNA MARIA PITZOLU**

Presidente f.f. Relatore

***f.to* AVV. SIMONE COLLA**

Componente

***f.to* AVV. GIUSEPPE VINCENZO MARINO** Componente